



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 17/06/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare, unitamente alla di lei madre di cui è l'unica erede, dei seguenti buoni fruttiferi:

- 1) serie P/O n. **100 emesso in data 09.01.1986 per un importo di L. 1.000.000;
- 2) serie P/O n. ***025, emesso in data 09.01.1986 per un importo di L 500.000;
- 3) serie P/O n. ***026, emesso in data 09.01.1986 per un importo di L 500.000;
- 4) serie P/O n. ***027, emesso in data 09.01.1986 per un importo di L 500.000;
- 5) serie P/O n. ***028, emesso in data 29.01.1986 per un importo di L.500.000;
- 6) serie P/O n. ***029, emesso in data 29.01.1986 per un importo di L.500.000;
- 7) Serie Q/P n. ***025, emesso in data 21.02.1087, per un importo di L. 500.000.

In data 28.01.2020, recatasi la ricorrente presso la filiale di riferimento per la liquidazione dei buoni, le veniva prospettato quale valore di rimborso € 31.600,03, nettamente inferiore rispetto alla sommatoria derivante dalla stampigliatura presente su di ognuno dei buoni, pari ad € 69.316,17, con una decurtazione quindi pari ad € 37.716,14.

Parte resistente eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto è volta "a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri per la serie "Q/P" dal



DM 13.06.1986, comportamento che avrebbe creato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono"; che infatti le disposizioni di vigilanza sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie "indicano chiaramente, quale elemento cui fare riferimento per delimitare la competenza dell'ABF le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, e non il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato"; sul punto è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009"; che nel caso di specie viene contestato il momento genetico, ossia la sottoscrizione del contratto

Ancora, eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza ratione materiae dell'ABF in quanto i titoli di risparmio oggetto di contestazione sono prodotti finanziari collocati dall'intermediario per conto di XXXX S.p.A e sono disciplinati dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale; l'art. 128-bis tub, comma 1, ha riguardo "esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 115 del T.U.B., vale a dire banche e intermediari finanziari e che la delibera n. 275 del 29 luglio 2008 il CICR ha stabilito la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, con riferimento agli intermediari nei quali ha ricompreso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI "Trasparenza delle condizioni contrattuali" del T.U.B. (art. 1)"; le disposizioni della Banca d'Italia prevede alla sezione I paragrafo 4 che all'ABF possono essere sottoposte "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari". Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; da tale quadro emerge che "i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario"; il riferimento del CICR che ricomprende tra gli intermediari destinatari della disciplina dei nuovi sistema stragiudiziali l'intermediario lo fa soltanto in relazione ad una parte specificamente individuata della sua attività

Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in quanto il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; la funzione di trasparenza è stata pienamente assolta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13.06.1986; pertanto non si può ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del rendimento del buono in oggetto; quindi, le pretese della ricorrente sono prive di fondamento.

Conclusioni delle parti come in atti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

L'intermediario ha eccepito l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei buoni per cui è controversia. Sul punto si richiama il pacifico orientamento dei Collegi secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009". Sull'eccezione il Collegio di Coordinamento si è pronunciato con decisione n. 5673/2013: *"Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF"*.

Circa l'incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF, il Collegio di Coordinamento l'ha ritenuta infondata.

L'unico BF Q/P oggetto del presente procedimento ha sul fronte stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; non è apposto altro timbro modificativo dei tassi di rendimento del titolo.

A tal riguardo, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento per il buono Serie Q/P n. ***025, emesso in data 21.02.1087, per un importo di L. 500.000.

Non può invece essere accolto per i restanti buoni O/P emessi prima del d.m. 13.6.1986 sopra richiamato dall'intermediario.

Invero, in tal caso l'oggetto del contendere va analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: *“L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: *“...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti (...)*

Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie O/P, in ragione della richiamata eterointegrazione come disposta dal citato dm.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13.6.1986 *“può essere senz’altro accolta l’eccezione dell’intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest’ultimo lasso temporale, con l’ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell’emittente”.*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI